



Obbligo di comunicazione al Registro Imprese dei dati relativi ai Titolari Effettivi

Gentile Cliente,

con la presente vogliamo informarLa che prossimamente le società di capitali dovranno comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese.

L'adempimento è stato introdotto dal D.Lgs n. 90 del 25 maggio 2017 emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio.

Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l'impresa, ovvero ne risulta beneficiaria. **I soggetti che devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese sono:**

- imprese dotate di personalità giuridica, ovvero, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali
- persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- Trust e gli istituti giuridici affini ai Trust

➤ **Titolare effettivo di società** è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:

- la **proprietà diretta**, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale
- la **proprietà indiretta**, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando questi requisiti:

- il **controllo** di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell'assemblea ordinaria dei soci;
- l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante.

Se anche con questi criteri l'attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.

➤ **Titolare effettivo di persone giuridiche private** è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita
- beneficiario
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Per supportare le imprese in vista dell'adempimento la Camera di Commercio ha messo a disposizione i seguenti strumenti:

1. un portale web dedicato che consente la compilazione e l'invio telematico della pratica.
Tale pratica non consente alcuna forma di delega, pertanto è richiesta la firma digitale dell'amministratore della società.
2. dispositivo di firma digitale/CNS che può essere richiesto rivolgendosi alla Camera di Commercio competente, online su id.infocamere.it, oppure è possibile scegliere fra le altre soluzioni di mercato.

Inoltre è stato stabilito che il Titolare effettivo debba essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:

- prima comunicazione
- ultima conferma
- modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'atto che l'ha originata.

La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio.

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge.

La sanzione, secondo l'articolo 2630 del Codice Civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

Ribadiamo che non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento ad un professionista, pertanto si rende assolutamente necessario, per tutti coloro che ancora non la possiedono oppure già la possiedono ma risulta in scadenza o scaduta, munirsi di firma digitale entro il 31 maggio p.v. per poter adempiere a questo obbligo nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto legge.

Lo Studio si rende disponibile per supportarVi nella richiesta della firma digitale del Titolare Effettivo qualora non desideriate procedere in autonomia con gli strumenti messi a disposizione dal Registro Imprese o tramite altre soluzioni di mercato (es. Aruba, Namirial, ecc.).

Nel caso in cui vogliate avvalerVi della nostra assistenza, Vi preghiamo di contattare la Vostra Commercialista di riferimento per conferirci l'incarico e pattuire il compenso.

Lo Studio